

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68°

ROMA - Venerdì, 9 settembre 1927 - ANNO V

Numero 209

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	» 70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui non viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » - Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) - ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: A. Boffa. - Ancona: G. Fogola. - Aosta: Compagnia Ital. pel Turismo. - Aquila: F. Agnelli. - Arezzo: A. Pellegrini. - Avellino: C. Leprino. - Bari: Fratelli Favia. - Belluno: S. Benetta. - Benevento: E. Tomaselli. - Bergamo: Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A.L.I. - Bologna: L. Cappelli; Messaggerie Ital. - Bolzano: L. Rinfreschi. - Brescia: E. Castoldi. - Brindisi: Ditta Luigi Carlucci. - Cagliari: Lib. Intern. (Lias); E. Carta Raspi. - Caltanissetta: P. Milia Russo. - Carrara: Libreria Batti. - Caserta: Ditta F. Croce e Figlio. - Castrogiovanni: G. Buscemi. - Catania: G. Giannotti, Soc. Ed. Int. - Catanzaro: V. Scaglione. - Chieti: F. Piccirilli. - Como: C. Nani e C. - Cremona: Libreria Sonzogno. - Cuneo: G. Salomone. - Ferrara: Lunghini e Bianchini. - Firenze: Armando Rossini. - Foggia: G. Piloni. - Forlì: G. Archetti. - Genova: Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libreria Italiana, Società Editrice Internazionale, via Petrarca, 22; Messaggerie Italiane. - Grosseto: F. Signorelli. - Imperia: S. Benedusi; G. Caviozzi e figlio. - Lecce: Libreria Fratelli Spaccantini. - Livorno: S. Belforte e C. - Lucca: S. Belforte e C. - Macerata: Libreria Editrice P. M. Ricci. - Mantova: Arturo Mondovi. - Matera: Riccardi Francesco. - Messina: G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna. - Milano: Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane. - Modena: G. T. Vincenzi e nipote. - Napoli: Libr. Intern. Paravia-Treves; E. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane. - Novara: R. Guaglio. - Nuoro: Ditta Malgaroli Giulio. - Padova: A. Draghi. - Palermo: O. Fiorenza. - Parma: Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori. - Pavia: Succ. Bruni Marelli. - Perugia: Simonelli. - Pesaro: Rodolfo Gennari. - Pescara: A. Verrocchio. - Piacenza: V. Porta. - Pisa: Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite. - Pistoia: Ditta Alberto Pacinotti. - Pola: E. Schmidt. - Ravenna: E. Lavagna e F. - Reggio Calabria: R. D'Angelo. - Reggio Emilia: L. Bonvicini. - Rieti: A. Tommassetti. - Roma: Anonima Libreria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane. - Rovigo: G. Marin. - Sansevero (Foggia): Venditti Luigi. - Sassari: G. Ledda. - Savona: P. Lodola. - Siena: Libreria San Bernardino. - Siracusa: G. Greco. - Sondrio: P. Zaruochi. - Spesia: A. Zacutti. - Taranto: Fratelli Filippi. - Teramo: L. d'Ignazio. - Terni: Stabilimento Poligrafico Alterocca. - Torino: F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane. - Trapani: G. Bonci. - Trento: M. Disertori. - Treviso: Longo e Zoppelli. - Trieste: L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I. - Udine: P. Miani e C. - Varese: Mai e Malnati. - Vercelli: B. Cornale. - Venezia: Libreria Sormani (già Fuga G.). - Verona: R. Cabianca. - Vicenza: G. Galla. - Viterbo: Fratelli Buffetti. - Zara: E. de Schonfeld. - Bengasi: Libreria F. Russo. - Tripoli: Libreria Ficheria. - Asmara: A. e F. Cicero. - All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.) a Parigi anche presso la Libreria Italiana, Rue du 4 septembre.

N.B. - Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFF. DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazioni

LEGGI E DECRETI.

1879. - REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1575.
Orari e programmi per le scuole medie all'estero. Pag. 3666
1880. - REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1404.
Approvazione del regolamento per l'impianto e l'esercizio degli ascensori per trasporto in servizio privato di persone e di merci accompagnate da persone. Pag. 3695
1881. - REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1576.
Proroga fino al 30 settembre 1927 del termine stabilito dall'articolo 1 del R. decreto 21 aprile 1927, n. 565, per le promozioni al grado 7° dei funzionari del gruppo A dell'Amministrazione dell'interno in deroga alle norme vigenti. Pag. 3705
- DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1927.
Dispensa dal compiere la ferma di leva ai connazionali che prestarono servizio in eserciti alleati o associati durante la guerra mondiale. Pag. 3705
- DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1927.
Sospensione temporanea dell'applicazione delle norme relative alla funzione del Comando delle truppe coloniali in Tripolitania di cui all'art. 4 della legge 26 giugno 1927, n. 1013. Pag. 3705
- DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1927.
Varianti al volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato. Pag. 3706

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero della guerra:

- R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1559, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito. Pag. 3706
- R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538, contenente disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotuffati di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali generali ed ai colonnelli del Regio esercito collocati, a loro domanda, in ausiliaria. Pag. 3705

BANDI DI CONCORSO

- Ministero dell'economia nazionale: Proroga del termine di presentazione dei lavori per il concorso a premi per la preparazione di fotografie di soggetto agrario. Pag. 3706

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- Ufficio italiano di verifica e compensazione, in Trieste: Esecuzione dell'accordo italo-ungherese sui titoli privati ungheresi. Pag. 3706
- Ministero dell'economia nazionale:
Comuni fillosserati. Pag. 3707
Annullamento di marchio di fabbrica. Pag. 3707
- Ministero dei lavori pubblici: Soppressione del Consorzio di scolo Ducale Bonizzo (Mantova). Pag. 3707
- Ministero delle finanze:
Accreditamento di notai. Pag. 3707
Media dei cambi e delle rendite. Pag. 3708
Perdita di certificati. Pag. 3709
Rettifiche d'intestazione. Pag. 3711
- Ministero dell'interno: Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 23. Pag. 3711

Numero di pubblicazione 1880.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1404.

Approvazione del regolamento per l'impianto e l'esercizio degli ascensori per trasporto in servizio privato di persone e di merci accompagnate da persone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2341, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visti gli articoli 59 e 225 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, approvato con Nostro decreto 6 novembre 1926, n. 1848;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici, per l'interno e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento per l'impianto e l'esercizio degli ascensori per trasporto in servizio privato di persone e di merci accompagnate da persone, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 125. — FERRETTI.

Regolamento per l'impianto e l'esercizio degli ascensori per trasporto in servizio privato di persone o di merci accompagnate da persone.

Art. 1.

Sono soggetti alle prescrizioni del presente regolamento tutti gli ascensori adibiti al trasporto di persone o di merci accompagnate da persone, installati o da installarsi in edifici pubblici e privati.

Art. 2.

Il vano nel quale si muove la cabina e quelli dove sono situate le puleggie e l'apparecchio motore devono essere di ampiezza tale da contenere ogni parte costituente l'ascensore, in condizione di normale funzionamento e di sicurezza di impiego, e da consentire facile e sicura la sorveglianza e la manutenzione.

I detti vani, a cui deve essere impedito l'accesso di estranei, gli accessi alla cabina e la cabina stessa debbono essere convenientemente illuminati con luce naturale o potersi illuminare artificialmente.

Art. 3.

Il vano entro cui si muove la cabina deve essere difeso in modo che nessuno vi si possa inavvertitamente sporgere con la testa od altra parte del corpo. I contrappesi dovranno scorrere sempre entro apposite canne chiuse, oppure tra

guide metalliche, in modo però che siano inaccessibili a chi non è preposto alla sorveglianza e manutenzione dell'ascensore.

Tutti gli accessi al vano dell'ascensore dovranno essere muniti di porte o cancelli protetti da lamiera o da solida rete metallica, con maglie di apertura non maggiore di cm. 3.

Le dette porte o cancelli per gli ascensori di nuova installazione dovranno avere un'altezza non minore di m. 1.70 ed una distanza orizzontale dalle parti mobili dell'ascensore mai superiore a m. 0.10.

Nei vani delle scale, entro i quali siano da installare ascensori, per tutte le parti che distano dagli organi mobili dell'ascensore meno di m. 0.80 e per un'altezza minima di m. 1.70 (a partire dal piano di calpestio degli scalini e dei ripiani), dovranno essere applicate difese in lamiera o rete metallica — con maglie di apertura non maggiore di cm. 3 — solidamente intelaiate.

Art. 4.

Le cabine o le gabbie devono muoversi tra guide verticali e debbono avere chiaramente scritta la indicazione della portata netta in persone od in chilogrammi.

Nell'interno delle cabine o gabbie deve essere applicato un segnale di allarme indipendentemente dalla corrente elettrica che aziona il motore dell'ascensore se si tratta di ascensori elettrici; tale segnale d'allarme sarà collegato ad un apparecchio acustico a suono intenso.

Ogni ascensore sarà inoltre munito di un organo indipendente dall'apparecchio motore, per il disincaglio della cabina in caso di arresto della medesima in posizione intermedia.

Art. 5.

Le funi di sospensione delle cabine saranno del tipo flessibili: esse ed i loro attacchi debbono avere un coefficiente di sicurezza almeno uguale a 8. Gli altri elementi costruttivi e di sospensione della cabina debbono avere un coefficiente di sicurezza almeno uguale a 6. I raggi delle puleggie di avvolgimento debbono essere sufficientemente grandi al fine di diminuire il deterioramento dei cavi: in ogni caso però il rapporto fra il diametro delle puleggie e quello dei fili costituenti le funi non dovrà essere inferiore a 800.

Art. 6.

Le cabine o gabbie devono essere provviste almeno di un apparecchio di sicurezza di arresto in caso di rottura delle funi di sospensione a funzionamento automatico appropriato al tipo di ascensore. Inoltre si dovranno avere delle disposizioni che non permettano eccessi di velocità rispetto a quelle normali di funzionamento, che assicurino la precisione degli arresti nelle posizioni volute e provochino gli arresti automatici in fine di corsa, in salita ed in discesa, indipendentemente dal sistema di manovra.

Art. 7.

Negli ascensori elettrici tutti gli organi che siano sotto tensione debbono essere accuratamente isolati ed i conduttori entro le cabine o nelle parti accessibili agli utenti debbono essere convenientemente protetti; in quelli di nuovo impianto le guide e le parti metalliche debbono essere efficacemente collegate con la terra.

Art. 8.

Le cabine debbono avere una copertura solida e pareti cieche continue per un'altezza non minore di 2 metri dal

pavimento, porte apribili verso l'interno od a scorrimento lungo la parete.

Lo spazio fra l'orlo più sporgente del piano della cabina e quello del ripiano di accesso dinanzi alle porte non deve superare 3 centimetri.

Art. 9.

Ciascun cancello o porta di accesso al vano dell'ascensore deve essere munita di una serratura di sicurezza che ne impedisca l'apertura se la cabina non è al piano corrispondente.

Art. 10.

L'ascensore deve essere provvisto di un sistema di blocco automatico che impedisca o arresti il movimento della cabina quando uno qualunque dei cancelli o porte degli accessi al vano o della cabina stessa non siano perfettamente chiusi.

Tuttavia le cabine o gabbie di ascensori per merci accompagnate da persone, potranno non avere il detto sistema di blocco alle loro porte od anche essere senza chiusura, quando il vano di esse percorso nei lati dove la cabina è aperta, sia completamente limitato da vicinissime pareti cieche od a fitto reticolato senza sporgenze interne pericolose.

Analoga sistemazione del vano è obbligatoria per gli ascensori adibiti al trasporto di persone quando le porte siano più di una.

Art. 11.

In caso di sospensione del servizio dell'ascensore si deve verificare che tutte le porte o cancelli siano in posizione di chiusura ed inoltre si deve portare a conoscenza degli utenti la sospensione stessa a mezzo di un avviso bene in vista al piano terreno.

Art. 12.

Il proprietario dello stabile ove è impiantato l'ascensore è tenuto ad affidare la manutenzione di tutto il sistema a persona o ditta competente, la quale dovrà provvedere alla periodica lubrificazione ed eseguire la riparazione e sostituzione di qualsiasi parte deteriorata. L'incaricato della manutenzione dovrà almeno due volte all'anno verificare minutamente le corde metalliche e constatare il buon funzionamento degli apparecchi di sicurezza facendo constare tali visite nell'apposito libretto di cui all'art. 16.

Art. 13.

Il proprietario del fabbricato nel quale deve installarsi un ascensore per persone, o per merci accompagnate da persone, deve ottenerne dal Prefetto la licenza in seguito a domanda corredata:

a) di un disegno in scala di almeno 1 a 50 dal quale risultino con chiarezza le condizioni della località in cui l'ascensore e gli organi motori verranno installati;

b) di una descrizione dalla quale risulti la ditta costruttrice, la natura dell'ascensore, il carico massimo e la velocità con la quale deve essere usato, ed i provvedimenti ed organi di sicurezza.

Art. 14.

In seguito ai risultati favorevoli della prova e verifica di collaudo, dalla quale dovrà risultare la rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento ed il perfetto funzionamento di tutti gli organi dell'ascensore, il Prefetto rilascerà la licenza per l'uso dell'ascensore.

Art. 15.

Ogni ascensore dovrà essere ispezionato una volta all'anno. Tuttavia è in facoltà del Prefetto di ordinare in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, ispezioni straordinarie agli ascensori in servizio.

Il proprietario dello stabile dovrà fornire i mezzi ed aiuti indispensabili perchè sia eseguito il collaudo di primo impianto e le successive ispezioni.

Ogni volta che l'ascensore, per riparazioni importanti degli organi di sollevamento o di sicurezza, sia stato messo temporaneamente fuori servizio, dovrà essere provveduta, a richiesta del proprietario, ad una ispezione straordinaria,

Art. 16.

Il collaudo di primo impianto, la licenza prefettizia per l'uso, le ispezioni periodiche straordinarie nonchè le verifiche di cui all'art. 12 dovranno essere iscritte su apposito libretto, secondo il modello annesso.

Su ogni cabina dell'ascensore dovrà applicarsi a cura del proprietario una targa dalla quale risulti il numero di matricola corrispondente a quello segnato sul libretto.

E' fatto obbligo di tenere sopra luogo ed esibire, a richiesta degli agenti che saranno incaricati della sorveglianza, il detto libretto per constatare se le prescrizioni del presente regolamento sono osservate.

Il proprietario è tenuto a rimborsare il costo del libretto e della targa.

Art. 17.

Per gli apparecchi già in esercizio alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, è fatto obbligo di richiedere entro 4 mesi la licenza per l'uso di cui al precedente articolo 13 corredando la domanda con la descrizione indicata al comma b) del suddetto articolo.

Il Prefetto, su conforme parere dell'organo tecnico incaricato della visita di verifica, rilascerà la licenza d'esercizio sia per quegli ascensori che risultino conformi alle norme del presente regolamento sia per quelli che, pur non rispondendo a tali norme, offrano la necessaria garanzia di agibilità e di sicurezza, prescrivendo, se del caso, la riduzione della loro portata utile.

Per gli ascensori che siano stati precedentemente sottoposti a verifica o sorveglianza da parte dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni o di Comuni o di Associazioni riconosciute idonee dal Ministero dei lavori pubblici, la presentazione di un certificato di visita favorevole, di data non anteriore ad un anno da quella della domanda, tiene luogo della visita di verifica di cui al precedente comma.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento tutti gli ascensori debbono essere provvisti, oltre che della licenza, anche del libretto di visita e della targa di cui al precedente articolo.

All'entrata in vigore del presente regolamento cessano di applicarsi agli ascensori in esercizio tutte le altre norme di sorveglianza, alle quali si trovano per qualunque titolo sottoposti.

Art. 18.

Il collaudo di primo impianto degli ascensori e le ispezioni periodiche debbono essere eseguite da tecnici forniti di diploma d'ingegnere civile od industriale.

Di regola saranno incaricati funzionari dell'Amministrazione dei lavori pubblici all'uopo delegati dal Prefetto.

Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici — Direzione generale dell'edilizia — per gli ascensori che non siano di proprietà dello Stato potrà autorizzare l'Associazione na-

zionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro » ad eseguire le dette prove ed ispezioni con ingegneri dipendenti da detta Associazione.

Alla stessa Associazione spetta la sorveglianza degli ascensori appartenenti a ditte od enti obbligatoriamente ad essa associati.

La vigilanza sul servizio compiuto dall'Associazione a norma dei due precedenti commi è devoluta al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale dell'edilizia.

Art. 19.

Per i collaudi di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie eseguiti da un ingegnere dell'Amministrazione dei lavori pubblici, spettano all'Erario, da parte del proprietario dello stabile ove è impiantato l'ascensore, le seguenti contribuzioni:

a) per la prima prova e verifica di collaudo (esclusi i mezzi e la manovalanza per la prova dell'apparecchio paracadute e per la prova di carico), L. 100;

b) per ogni ispezione periodica straordinaria (escluse quelle ordinate dal Prefetto a norma dell'art. 15), e per ogni verifica di riparazioni prescritte, L. 50;

c) quando per le prove, ispezioni e verifiche l'ingegnere debba recarsi fuori del capoluogo di provincia, l'importo delle spese di viaggio in 1° classe per il percorso in ferrovia, tramvie o su automobili in servizio pubblico, ed un'indennità di L. 1 per chilometro di percorso su strade ordinarie;

d) se l'ingegnere è obbligato a pernottare fuori del capoluogo di provincia sarà dovuta anche una ulteriore contribuzione di L. 15.

Le contribuzioni di cui alle lettere c) e d) debbono essere ripartite fra i vari proprietari di ascensori di cui siano state eseguite le visite in una sola gita fuori del capoluogo di residenza.

Le contribuzioni di cui alla lettera b) sono ridotte alla metà quando le ispezioni o le verifiche si effettuano nello stesso giorno e nella medesima via a vari ascensori appartenenti allo stesso proprietario o alla stessa società.

Le retribuzioni dovute per il collaudo, le ispezioni e le visite agli ingegneri dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sono fissate nello statuto e regolamento speciale dell'Associazione in misura non eccedente quella sopra indicata.

Art. 20.

Gli incaricati delle prove, ispezioni e verifiche agli ascensori provvederanno direttamente alla riscossione delle contribuzioni stabilite col precedente articolo, rilasciando corrispondenti ricevute da staccarsi da appositi bollettari a madre e figlia.

Per quanto riguarda la gestione dei proventi di spettanza dello Stato, con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno fissate le norme per la fornitura, la custodia e la tenuta di tali bollettari, nonchè per la resa di conto da parte dei funzionari interessati. Le somme riscosse dovranno mensilmente esser versate in Tesoreria ad apposito capitolo da istituirsi nella categoria 1° delle entrate ordinarie (capo XIX).

Art. 21.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli ascensori in servizio pubblico.

Vistò, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:

GIURIATI.

SORVEGLIANZA E ISPEZIONE SUGLI ASCENSORI

(Legge 26 nov. 1925, n. 2341, art. 59 della legge di P. S. e Regolamento 23 giugno 1927 - Anno V)

Provincia di

LIBRETTO

dell'ascensore impiantato nello stabile di proprietà

in via

Comune di

N.

--	--	--	--	--	--	--	--

di matricola

Tenere il presente libretto nei locali dell'ascensore

(Copertina).

Successivi eventuali cambiamenti di proprietà dello stabile dove è impiantato l'ascensore

Sorveglianza ed ispezione sugli ascensori per trasporto di persone o di merci accompagnate da persone, installati in edifici pubblici e privati.

(Legge 26 nov. 1925, n. 2341, art. 59 della legge di P. S. 6 nov. 1926, n. 1848, e Regolamento 23 giugno 1927 - Anno V)

Provincia di _____

LIBRETTO

dell'ascensore impiantato nello stabile di proprietà

in via _____

Comune di _____

N. _____ di matricola

Dichiarazione da redigersi prima di porre in uso l'ascensore

Il sottoscritto proprietario dello stabile ove è impiantato l'ascensore N. _____ dichiara di affidare la manutenzione dell'ascensore alla Ditta _____ la quale lo assume ai sensi e agli effetti dell'art. 12 del Regolamento.

Addi _____

LA DITTA CHE ASSUME LA MANUTENZIONE IL PROPRIETARIO

(Eventuali successive variazioni a tergo della pagina seguente).

Dispositivi arresto cabina estremo corsa inferiore.....

V. CONTRAPPESI.
 Segregazione:
 Guide:

VI. GUIDE CABINA.
 Condizioni costruttive:
 State di conservazione:

VI'. INCASTELLATURA PER SOSTEGNO ARGANO. CARRU-
 COLE DI RINVIO.
 Composizione:
 Condizioni costruttive:
 Accessibilità per servizio:

VIII. CABINA.
 Costruzione:

Porte:
 Conservazione:
 Corsa in.....
 Velocità in..... al 1'.....
 Segnale di allarme:
 Posizione della targa.....

IX. COMANDI DELL'ASCENSORE.
 In cabina:
 All'esterno:

X. DISPOSITIVI D SICUREZZA (paracadute e di eccesso di
 velocità).
 Tipo:

Offre garanzie di regolare e tempestivo funzionamento?.....

Prove eseguite:

Rilievi e prescrizioni:

Posizione della targa:

Giusta il risultato delle prove e verifiche di collaudo eseguite,
 riconosciuto che sono osservate le norme del Regolamento, il sotto-
 scritto dichiara che l'ascensore N.
 può essere autorizzato all'uso purchè non sia superato il carico
 massimo indicato.....
 (eventuali prescrizioni speciali).....

addi

L'INGEGNERE COLLAUDATORE

(Eventuali indicazioni aggiuntive a tergo
 o verbale suppletivo di collaudo)

(Art. 12 del Regolamento)

VISITA DI VERIFICA

anno 19.....

addì

VISITA DI VERIFICA

anno 19.....

addì

Annotazioni e osservazioni.

Il Prefetto della Provincia di

Visto l'art. 59 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Visto il Regolamento

Visto il verbale di collaudo rilasciato dall'ing.

Vista la quietanza n. in data

della tassa di L. 800 di cui all'art. 4 (34.13) del R. D. legge 29 dicembre 1926, n. 2191.

Autorizza l'uso dell'ascensore N. impiantato nello stabile di Via di proprietà

Addì

IL PEFETTO:



N. B. — La Prefettura terrà copia per il proprio Archivio del presente decreto.

ANNO 19.....

Vista la quietanza n. in data

della tassa di L. 100 di cui all'art. 4 (34.13) del R. D. legge 29 dicembre 1926, n. 2191.

Visto l'art. 59 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Si autorizza l'esercizio per l'anno dell'ascensore N.

Addì

IL PEFETTO:



